

Roma, 28 marzo 2022

A tutti i Clienti

Loro Indirizzi elettronici

OGGETTO: circolare informativa Decreto Sostegno ter.

Gentilissimo Cliente,

qui di seguito Le inviamo la circolare informativa che contiene le principali novità fiscali del Decreto Sostegni ter.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni necessaria ulteriore informazione.

Cordiali saluti,



Alessandro Zadotti

Dopo il Senato, anche la Camera vota la fiducia al disegno di legge di conversione del decreto Sostegni ter (DL 4/2022). Il “nuovo” testo è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022 e adesso arriva al traguardo incassando l'approvazione definitiva della Camera, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.

Le disposizioni fiscali, introdotte o modificate, durante l'iter hanno riflessi di immediato interesse. Fra queste di certo la **rimessione in termini** per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio”; 29 aprile termine per l'invio delle **comunicazioni** per optare, tra **sconto** in fattura o **cessione** del credito, nel caso di bonus edilizi; il posticipo al 23 maggio del termine a partire dalla quale saranno messe a disposizione le **dichiarazioni precompilate**; il **potenziamento** del **bonus affitti** che potrà essere fruito anche dagli esercenti attività di gestione di piscine; la proroga al 30 giugno per poter fruire del **bonus terme**; in tema di **ammortamenti** la possibilità di sospenderli interessa anche l'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, mentre i contribuenti potranno “neutralizzare” civilisticamente la **rivalutazione** di marchi e avviamenti.

In tema di **bonus edilizi** segnaliamo che, tra le novità, vi è la possibilità di effettuare in totale **tre cessioni** del credito spettante, in luogo della previgente previsione di una sola cessione; inoltre, si segnala che, nel corso dell'iter di conversione in prima lettura, è confluito nel provvedimento in esame il testo del decreto “anti-frodi” (DL 13/2022) che è stato, dunque, abrogato salvando gli effetti prodotti medio tempore.

Ecco una sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali oggetto di “novità” durante l'esame del decreto Sostegni-ter.

Stop ai versamenti per le attività chiuse

Sono sospesi dall'articolo 1 per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui **attività** sono vietate o sospese - ai sensi dell'art. 6 c. 2 DL 221/2021, secondo le modifiche effettuate nel corso dell'esame al Senato - **fino al 31 marzo 2022** i termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte;
- dell'imposta sul valore aggiunto.

I predetti **versamenti sospesi** andranno effettuati **entro il 16 ottobre 2022**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È opportuno segnalare al lettore quanto evidenziato nel Dossier di accompagnamento al ddl in commento relativamente alla modifica descritta introdotta con l'articolo 1, visto che essa fa riferimento alle attività sospese fino al 31 marzo “ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221”; tuttavia tale articolo, come modificato dalla legge di conversione, prevede la sospensione delle **discoteche** “solo” fino al **10 febbraio 2022**. Poiché non risultano proroghe della sospensione delle attività delle discoteche fino al 31 marzo, appare opportuna una verifica della formulazione indicando la data del 10 febbraio 2022 nel decreto in esame, in modo che sia omogeneo alla disciplina vigente.

I l nuovo calendario per rottamazione ter e saldo e stralcio

Scatta la **riammissione in termini** per i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-ter e saldo e stralcio) grazie all'articolo 10-quinquies, introdotto al Senato, che ne **rimodula** anche **le scadenze**.

Definito il nuovo calendario per gli istituti di definizione agevolata, i **pagamenti** delle relative rate sono considerati **tempestivi**, se effettuati nel termine del:

- entro il **30 aprile 2022**, per le **rate** in scadenza nell'**anno 2020**;
- entro il **31 luglio 2022** per quelle in scadenza nell'**anno 2021**;
- entro il **30 novembre 2022** per quelle che sono in scadenza nell'**anno 2022**.

N.B. Per le nuove scadenze restano applicabili le disposizioni dell'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018 e, dunque, si considerano tempestivi i versamenti effettuati in ogni caso entro i 5 giorni successivi.

Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme versate prima del 27 gennaio 2022.

Sisma: redditi esteri e IMU

Segnaliamo ancora la disposizione inserita durante l'iter approvativo dell'articolo 6-ter, grazie alla quale si potrà optare per l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** sui redditi delle persone fisiche

titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria **residenza** fiscale nel **Mezzogiorno**, anche con riferimento ai **comuni colpiti da eventi sismici** nel 2009, 2016 e 2017. Si tratta in dettaglio dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e i comuni elencati dagli allegati 1, 2 e 2-bis DL 189/2016: quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Inoltre, si dispone la proroga delle **esenzioni** dal pagamento dell'**IMU** per gli immobili inagibili. In particolare, all'articolo 22-bis viene disposta la proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei **territori** dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto **colpiti dal sisma del 2012**.

Decreto anti-frode e cessione crediti

L'articolo 1 c. 2 e 3 del ddl di conversione in commento ha come oggetto sia l'abrogazione, sia al contempo la salvezza degli effetti, del decreto Anti-frode (DL 13/2022).

Le norme per la cessione dei **bonus edilizi** e dei **crediti di imposta** riconosciuti in ragione dell'emergenza da **Covid-19** entrano a tutto campo nel Sostegni-ter definitivo e le disposizioni in merito, già in vigore per effetto del DL 13/2022, sono riprodotte nel nuovo articolo 28 del Ddl di conversione, dopo il c. 3.

In particolare, vogliamo evidenziare le novità che interessano il divieto di cessione multipla di qualunque tipo di credito d'imposta. Se il contribuente usufruisce delle detrazioni per interventi edilizi, sotto forma di sconto sul corrispettivo oppure opta per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, le cessioni ammesse sono fino a un **massimo di 3**. In particolare:

- la **prima cessione** sarà possibile nei confronti di qualunque cessionario;
- le **ulteriori due cessioni** saranno possibili **solo** a favore di **banche, intermediari finanziari e società** appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ossia a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Analoghe previsioni sono disposte per la **cessione dei crediti di imposta** riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Sotto un profilo temporale, le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate a decorrere **dal 1° maggio 2022**.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Tale termine è stato oggetto di proroga, come noto, grazie al Provv. AE 4 febbraio 2022 n. 37381 e le nuove date di riferimento sono:

- **al 17 febbraio 2022**
- **al 7 marzo 2022** nel caso di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

N.B. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (comma 3).

Ricordiamo che, come noto, l'articolo 10-quater, introdotto al Senato, ha **prorogato** il **termine** entro il quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'**opzione per la cessione o per lo sconto** in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la **dichiarazione precompilata**.

NUOVI TERMINI	OGGETTO ADEMPIMENTO
La comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022	La Comunicazione delle spese sostenute nel 2021 , nonché per le rate residue non fruite relative alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 , per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico , installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici)
L'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la precompilata entro il 23 maggio 2022	La dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente vale a dire del 2021

Frodi edilizie: le nuove sanzioni per i tecnici

Un importante intervento è stato introdotto al Senato al c. 2 dell'art. 28-bis in base al quale sono state disposte **nuove sanzioni** per i **tecnici abilitati** alle asseverazioni.

Le sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione:

- del **Superbonus** del 110%, in particolare:

- per gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi di adozione di misure antisismici l'efficacia degli stessi interventi, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;

- per alcuni bonus edilizi la **congruità** delle **spese** ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Il **tecnico abilitato** il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente c. 13 dell'art. 119 e c. 1-ter, lettera b) dell'art. 121 del richiamato decreto Rilancio), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attesta falsamente la congruità delle spese è punito con:

- la **reclusione** da due a cinque anni;

- la **multa** da 50.000 a 100.000 €.

N.B. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Si prevede, inoltre, che il **massimale** delle **polizze assicurative** che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia **pari all'importo** dei lavori **stessi** ovvero pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazione. Pertanto, è soppressa la previsione di un importo non inferiore a € 500.000.

Le novità in tema di bilancio

Due novità sono rilevanti ai fini della **redazione** del **bilancio** d'esercizio, la prima attiene alla “nuova” possibile neutralità civilistica della revoca della rivalutazione, la seconda riguarda la sospensione temporanea degli ammortamenti.

L'articolo 3, comma 3-bis dispone la neutralità civilistica della revoca della rivalutazione. In particolare, il comma introdotto al Senato, aggiunge un nuovo c. 6.24-bis nella legge di bilancio 2022, grazie al quale si consente ai soggetti che scelgono di **revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa** già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai **fini civilistici** come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale.

Si consente, dunque, di **eliminare** dal **bilancio** gli **effetti** della **rivalutazione** effettuata ai sensi dei c. 1 e 2 dell'art. 110 DL 104/2020. Nelle note al bilancio si dovrà fornire **adeguata informativa** circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

L'articolo 5-bis modifica, sotto il profilo temporale e non solo, la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60 c. 7-bis e s. decreto agosto.

In particolare, si estende all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2021** e a quello **in corso al 31 dicembre 2022** la facoltà di **sospendere temporaneamente** il **costo** delle **immobilizzazioni materiali e immateriali**, per tutti i **soggetti** che **non** adottano i **principi contabili internazionali**, in luogo di disporre l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

Inoltre, viene **eliminata** la **condizione** che subordina l'**estensione** del **beneficio** al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

Piano transizione 4.0

In tema di **credito di imposta** per gli investimenti in **beni materiali funzionali** alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle **imprese** secondo il **modello Industria 4.0**, l'articolo 10 riconosce per la **quota superiore a € 10 milioni** degli **investimenti** inclusi nel **PNRR** diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica**, nel **periodo 2023-2025**, un **tax credit** nella misura del **5%** (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da **€ 20 a 50 milioni**.

Si segnala, in tale contesto, che l'articolo 10-ter, introdotto nell'esame presso il Senato, reca modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore agricolo.

Transazioni finanziarie

Novità anche in tema di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dall'art. 1 c. 491-500 della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012).

Si dispone al nuovo c. 3-bis dell'art. 28 una modifica all'art. 17 D.Lgs. 241/97 grazie alla quale è previsto l'utilizzo di tali modalità di versamento, o mediante modello F24, anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie.

8

Le misure per il rilancio dei dettaglianti

Il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio è conseguito grazie alle disposizioni dell'articolo 2 e l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo, denominato "**Fondo per il rilancio delle attività economiche**" con una dotazione di 200 milioni € per l'anno 2022.

Si dispone la concessione di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese che:

- svolgono in **via prevalente**, attività di **commercio al dettaglio** identificate dai seguenti **codici** della classificazione delle attività economiche **ATECO 2007**: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
- hanno un **ammontare di ricavi** riferito al **2019 non superiore a € 2 milioni** e aver subito una **riduzione del fatturato** nel **2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

N.B. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere **sede legale** od operativa **nel territorio** dello **Stato** e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive” nel **Registro** delle **imprese** per una delle attività di cui ai predetti codici ATECO 2007;
- **non** essere in **liquidazione** volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- **non** essere **già in difficoltà** al **31 dicembre 2019**, come da definizione stabilita dall'art. 2 punto 18 Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
- **non** essere destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001.

Alle imprese aventi diritto sarà riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a € 400 mila;
- **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a € 400 mila e fino a € un milione;
- **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a € un milione e fino a € 2 milioni.

L'importo del contributo può essere ridotto per rispettare la **disciplina** sugli **aiuti di Stato** e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

Le misure per il settore turistico

Per il comparto turistico sono molti gli interventi a sostegno e le misure disposte dal ddl in esame, grazie anche all'incremento della dotazione disposta dall'articolo 4 c. 1 che **incrementa** di € 105 milioni per il 2022 il **Fondo unico nazionale** per il turismo di parte corrente (ex art. 1 c. 366 L.

234/2021). Specifiche disposizioni riguardano retribuzioni e contributi, tra essi ricordiamo l'esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Tra le misure destinate al settore, tra quelle fiscali, segnaliamo le novità disposte per:

La **cessione del credito**: all'articolo 28 in cui al comma 3-ter modifiche ai limiti alla cessione del credito d'imposta. Si prevede, in particolare, per:

- le **imprese operanti nel settore turistico** la modifica alla disciplina della cessione del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto attribuito alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in ragione delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa realizzati fino al 31 dicembre 2024 (art. 1 DL 152/2021);
- per **agenzie di viaggi e tour operator** novità sulla disciplina della cessione del credito d'imposta attribuito, fino al 31 dicembre 2024 - in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale – di cui all'art. 4 del citato DL 152/2021.

In dettaglio, si dispone che i predetti crediti d'imposta potranno essere ceduti **una sola volta**, per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte solo a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

BONUS LOCAZIONE: in tema di **Credito d'imposta** quello previsto per i **canoni di locazione di immobili**, si amplia la portata applicativa, sia in termini di soggetti ammessi che sotto il profilo temporale. Di significativo interesse per gli addetti ai lavori sono le novità previste all'articolo 5, c. 1-5, riguardanti la **proroga** per i mesi **da gennaio a marzo 2022** della possibilità di usufruire del **credito d'imposta** relativo all'**ammontare mensile del canone di locazione** di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le **imprese del settore turistico** che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento dell'anno 2022 di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato l'applicazione di tale disposizione è stata **estesa anche** alle imprese dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 - **gestione di piscine**.

Gli altri aiuti a favore dei settori colpiti dalla pandemia

Sono molteplici le misure di sostegno delle diverse attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e, precisamente, il decreto in esame prevede:

- **FONDO** per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021: il fondo grazie alle disposizioni di cui all'articolo 3 è esteso al 2022 con una dotazione di € 20 milioni da destinare a specifici interventi in favore dei **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**.
- **CONTRIBUTI PER IL SETTORE WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA**: € 40 milioni sono stanziati dall'articolo 3 commi 2 e 4 per concedere contributi a chi organizza feste, per ristoranti, bar, enoteche, birrerie, pub, pizzerie, per chi fa catering e per chi ha la gestione delle piscine. Si tratta di misure a favore delle imprese che svolgono attività classificate ai codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2. L'agevolazione è riconosciuta alle imprese che nell'anno 2021, hanno subito una **riduzione** dei **ricavi** di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Segnaliamo che, inoltre, il comma 2-bis dell'articolo 3 - inserito dal Senato - impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una **classificazione** volta all'attribuzione di un **codice ATECO specifico** nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei **matrimoni** e degli **eventi privati**.

- **CONTRIBUTI PER LA MODA, SETTORE TESSILE E CALZATURIERO**: estende agli operatori che svolgono **attività di commercio al dettaglio** nel settore dei **prodotti tessili**, della **moda**, del **calzaturiero** e della **pelletteria** l'applicazione del **credito d'imposta** volto a contenere gli **effetti negativi** sulle **rimanenze finali** di **magazzino**. Si tratta del credito d'imposta di cui all'art. 48-bis DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, previsto solo per il 2020. Secondo le nuove è riconosciuto **per** l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.
- **BONUS TERME**: arriva la **proroga** per utilizzare i **buoni** per l'**acquisto** dei **servizi termali**, difatti, all'articolo 6 del Ddl del decreto Sostegni-ter dispone che sono

utilizzabili **entro il 30 giugno 2022** i buoni non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 – introdotto dall'art. 29-bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020. Inoltre, grazie ad un **comma aggiuntivo** introdotto al Senato, si prevede che l'**Agenzia nazionale italiana** del **turismo** riservi una percentuale dei propri **piani promozionali** per specifiche iniziative a vantaggio del **settore termale**. Si prevede anche una ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del **turismo dei borghi** e del **turismo sostenibile**.

- **SETTORE DELLA CULTURA:** tra le misure si proroga, all'art. 8 c. 3-5, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dalla pandemia, l'esonero fino al 30 giugno 2022 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1 c. 816 e s. L. 160/2019). All'articolo 8, commi 1 e 5 disposte, invece, misure urgenti di sostegno per il settore della cultura grazie al “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo”.
- Fra le disposizioni urgenti in **MATERIA DI SPORT** il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari previsto dall'art. 9 c. 1 e 5 in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche disposto dal decreto agosto e prorogato dal DL 73/2021 si potranno applicare anche per gli **investimenti pubblicitari** effettuati **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**. Inoltre, si incrementa di € 20 milioni per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Delle risorse stanziare, ben **€ 30 milioni** sono destinati alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per **l'attività natatoria**.